Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, *via Sparano, 134* — BOLOGNA, *Strada Maggiore, 23/a* — FIRENZE, *via Cavour, 46/r* — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1066**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia alla medesima facoltà dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 112, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Pavia, rispettivamente adottate il 14 settembre 1976 e 18 ottobre 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Genova, rispettivamente adottate il 17 settembre 1976 e 8 ottobre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di botanica I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di botanica I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di botanica della stessa facoltà dell'Università di Pavia con decreto ministeriale 2 luglio 1949;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Pavia hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Aurora Corte nata Montemartini e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di botanica I della stessa facoltà dell'Università di Genova;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Pavia con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 112, è attribuito alla cattedra di botanica I della stessa facoltà dell'Università degli studi di Genova.

La dott.ssa Aurora Corte nata Montemartini, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di botanica I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Genova, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1977, n. 334.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'aero club « Piero Lombardi », in Luni-Sarzana.

N. 334. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'aero club « Piero Lombardi », in Luni-Sarzana (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1977
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 276

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Autorizzazione al comune di Sorrento a contrarre un mutuo per il completamento di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 novembre 1963, con il quale il comune di Sorrento, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 49.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di lire 2.993.000 per anni venti, pari al 75% del rateo di ammortamento del mutuo medesimo;

Visto il decreto interministeriale 8 settembre 1972, con il quale il comune di Sorrento per il completamento del predetto edificio è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 38.500.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 2.887.000, per anni quindici, pari al 75% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 12 maggio 1975, n. 308, della giunta municipale di Sorrento, divenuta esecutiva per decorrenza del termine e ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 27 agosto 1976, n. 286, riguardante la assunzione di un mutuo di L. 100.000.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Sorrento un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di Sorrento è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 100.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di tale mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Sorrento un contributo straordinario nella misura di L. 8.904.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 e fino al 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Sorrento, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 18 gennaio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1977
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 383

(6377)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Sostituzione di un componente il comitato amministrativo del « Fondo interbancario di garanzia ».

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 36 di detta legge che ha istituito un « Fondo interbancario di garanzia » con personalità giuridica e gestione autonoma ed ha previsto quali organi per la gestione autonoma del suddetto fondo un comitato amministrativo ed un collegio sindacale;

Visto l'art. 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, che ha previsto, tra l'altro, l'integrazione del suddetto comitato con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto l'art. 36 sopra citato, il quale stabilisce che i componenti del comitato amministrativo e del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e che con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del comitato;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1976, con il quale sono stati nominati gli attuali componenti il comitato amministrativo, tra cui il dott. Enrico Palumbo, in rappresentanza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario;

Considerato che il predetto dott. Palumbo è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di servizio ed occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Antonino Gattuccio è nominato componente il comitato amministrativo del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in rappresentanza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario, in sostituzione del dott. Enrico Palumbo.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti nominati con il decreto in data 19 luglio 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(6599)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1977.

Seconda variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1976-77.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1976, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1976-77;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1976, con il quale sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione predetto;

Considerato che lo stanziamento di alcuni capitoli di bilancio si presenta deficitario in relazione alle necessità presentatesi successivamente alla compilazione

del bilancio di previsione, per cui si rende necessaria la sua integrazione utilizzando disponibilità finanziarie verificatesi su altri capitoli il cui stanziamento è risultato esuberante;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio finanziario 1976-77, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE II. — SPESE

In diminuzione:

Cap. 5151. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	L. 237.682.000
Cap. 5155. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori - capi intermedi di aziende - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali, ecc.	» 45.596.000
Cap. 5159. — Spese per il trattamento economico estivo, a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424 integrato dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	» 113.000.000
Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	» 93.755.000
Cap. 5172. — Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	» 7.000.000
Totale disponibilità finanziaria . . .	L. 497.033.000

In aumento:

Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *A*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	L. 497.033.000
Totale a pareggio . .	L. 497.033.000

Roma, addì 10 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6661)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1977.

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nell'isola di Procida nel periodo estivo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e sentita l'amministrazione comunale interessata e la locale azienda di cura e soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola stessa;

Visto l'atto del 2 aprile 1977, n. 22, con il quale la giunta municipale di Procida ha deliberato di chiedere all'on. Ministro per i lavori pubblici ai sensi della sopra citata legge n. 599/1966, l'emissione del decreto concernente la limitazione della circolazione stradale nell'isola di Procida per la prossima stagione estiva, la seguente disciplina:

a) *per le autovetture*:

divieto di sbarco nell'isola per il periodo decorrente dalla data di emissione del presente decreto al 31 agosto 1977 con la sola eccezione degli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile e quelli appartenenti ai non residenti purché iscritti nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché le autovetture recanti targhe estere;

b) *per i mezzi pesanti*:

divieto assoluto di sbarco nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi, compresi nel periodo dalla data di emissione del presente decreto al 31 agosto 1977 con le sole eccezioni degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari la cui portata non superi i 35 q.li. Dai predetti divieti sono esclusi gli automezzi appartenenti a persone stabilmente residenti;

Visto l'atto del 23 aprile 1977, n. 7936, con il quale la prefettura di Napoli ha espresso il proprio parere;

Visto l'atto n. 068 (senza data) con il quale l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Ischia e Procida ha espresso il proprio parere;

Ritenuto che può essere accolto tale parere;

Ritenuta l'opportunità di adottare per motivi di sicurezza della circolazione stradale il provvedimento richiesto, per il periodo suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di emissione del presente decreto al 31 agosto 1977 rispettivamente per i periodi, giorni ed ora riportati ai punti *a*) e *b*) precedenti, è vietato l'afflusso nell'isola di Procida degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa.

Art. 2.

E' consentita la deroga al divieto di afflusso degli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile e quelli appartenenti ai non residenti purché iscritti nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi, nonché le autovetture recanti targhe estere.

Art. 3.

I contravventori del divieto di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

(6751)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1977.

Rideterminazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Liguria per l'attuazione di compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1975, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi del cennato art. 19, il contingente di personale da comandare presso la regione Liguria;

Vista la richiesta avanzata dalla regione stessa intesa ad ottenere l'assegnazione di ulteriori unità di personale;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Liguria per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi alla assistenza ospedaliera, già determinato in complessive quarantuno unità, è elevato a complessive cinquantuno unità, così ripartite:

sei medici, di cui uno di livello gerarchico non superiore a qualifica equiparabile a quella statale di direttore aggiunto di divisione e cinque a qualifica equiparabile a quella statale di direttore di sezione;

nove elementi direttivi amministrativi, di cui almeno tre laureati in giurisprudenza od in scienze politiche od in economia e commercio, di livello gerarchico non superiore alla qualifica di consigliere capo od equiparabile del personale degi enti;

diciassette elementi di concetto, di cui almeno dodici provvisti di diploma di ragioneria;

diciannove elementi esecutivi, di cui due archivisti e diciassette dattilografi.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Liguria l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(6662)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova;

Viste le dimissioni del sig. Attilio Biasin da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 07804 del 16 aprile 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Padova ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Claudio Cavalletto in sostituzione del sig. Attilio Biasin, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Claudio Cavalletto è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Attilio Biasin, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6177)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, numero 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto indicate province, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catanzaro - nubifragio e grandinate del 23, 24 giugno, 5, 6, 20, 25 luglio, 1°, 13, 21 agosto, 10, 11, 29, 30 settembre, 25, 26 ottobre, 6, 7, 17, 18, 19, 22 novembre, 1°, 2, 5, 6 dicembre 1976.

Cosenza - piogge torrenziali e grandinate del 15, 16 aprile, 23, 24, 25 maggio, 10, 11, 26, 27 giugno, 8, 9, 10, 30 luglio 1°, 2, 20, 21 agosto, 15, 16, 28, 29 settembre 1976.

Reggio Calabria - nubifragi e grandinate del 25, 26 giugno, 1°, 8, 9 luglio 17, 18, 19, 22 novembre 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catanzaro - nubifragi e grandinate del 23, 24 giugno, 5, 6, 20, 25 luglio, 1°, 13, 21 agosto, 10, 11, 29, 30 settembre, 25, 26 ottobre, 6, 7, 17, 18, 19, 22 novembre, 1°, 2, 5, 6 dicembre 1976:

comune di Spilinga per la località Panaia;

comune di Filandari per le località Forgia, Oreta, Olivitello, Rozzolo, Landina, Centura, Arigara, Avvocato, Bagnato, Pizzaino, Casino, Pesce, S. Basilio, Bruscalupo;

comune di Zambrone per le località Piscopio, Malefranca, Centura, San Nicola, Vigne, Iuda;

comune di Briatico per la località S. Costantino;

comune di Falerna per la località Campodorato;

comune di Nocera T. per la località Campodorato;

comune di Serrastretta per le località di Monache, Girone, Manca, Nardelli, Venzolao, Marchise, Stazzo;

comune di Pianopoli per le località Drema, Dipoli, Giardino, Martinico, Sparanico, Badea, Pigna, Goccia;

comune di Conflenti per le località Cassone, Cirignano, Destre, Palazzo, Menaglie, Termini, Ciampello;

comune di Motta S. Lucia per le località Puzo, Cutura, Strivallati, Trivillo, Porchia, Arella, Santicelli;

comune di S. Pietro Apostolo per le località Bivio, Zeta, Carcara, Petrarizzo, Vignale;

comune di Gimigliano per le località Bivio, Zeta, Acqua del Signore, Manche, Chiricheria;

comune di Cirò per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 40, 41, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 69;

comune di Crucoli per i fogli di mappa numeri 20, 21, 28, 29, 31 e per la località Valle Romolo;

comune di Umbriatico per il foglio di mappa numero 11;

comune di Carlopoli per la località Maluzzi;

comune di Petilia P. per le località Calderari, Donnoianni, Scardiati, Barco Mazzuca, Scadiati, Cerasara, Ieni, Volta di Leuci, Quaderari, Zaccarella, Copati, Taverna;

comune di Roccabernarda per le località Serrarossa, Niffi, Filicetto, San Francesco, Marinari, Soleo, Valle Serra, Monaca, Vangari, Candoianni, Carigli, Giugura, Pizzuta, Caprara, Guarano, Scinizzi, Suvero, Maddeo, Foresta, Chiusa Vitale, Purfino, Fosse, Puntanizzi, Acquafredda, Serre, Focarello, Valle Scavo, Marturo, Vota del Ponte;

comune di Cutro per le località Rositello, Scarano, Serra di Rosito, Steccato, Arcieri;

comune di Scandale per le località Strangiolito, S. Marina, Timpe Rosse, S. Donato, S. Domenico;

comune di Crotone per le località Papanice, Vallecortina, Apriglianello, Scarano, Strangiolitto;

comune di Ionadi per le località Donna Laura, San Rocco, Ficarella, Califaro, Ripa, Lingualongo, Orto di Nao, Revisina, Calderaro;

comune di S. Mauro Marchesato per le località Pozzo Nuovo, Manche, Destre, Scuriarni, Scadà, Ficara, Manile, Ferrara, Catena, Svernaturo, Vignale, Serraiello, Caladù, Martino, Serra del Cacciatore, Caravà, Bivio, Verde, Gunci, Valle Squiglia, Alieci, Scale Manche;

comune di S. Severina per le località Grottari Soprano, Grottari Sottano, Corsò, Bella, Ligulizzeto, Capraia di S. Severina, Ludico (limitrofo a Rocca Bernarda), Puzzello, Petirta, Rapanà, Alice, Jofari, Scara, Manche;

comune di Badolano per le località Fego, Milindusso, Bocca di Troia, Vodà, Carrina, Ropani, Cercido, Arangarella, Secola, S. Isidoro, Rosacina, Lacco;

comuni di Arena, Gerocarne, Soriano, Sorianello, Pizzoni, Vazzano, Filogaso, S. Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, S. Onofrio, Stefanaconi, Francica, Mileto, Cessamiti, Vibo Valentia, Limbadi, Nicotera, S. Calogero, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Andali per le località Campia, Cerza di Gallo, Vescovo, Forca, Vertolini, Vizzarra, Mazza;

comune di Botricello per le località Botro, S. Maria, Figura, Cinò, Macchione;

comune di Cropani per le località Valle, Difesa, Giurgiulena;

comune di Mesoraca per le località Condolè, Rocchicella, Ruca, Rocca, Riviatello, Riviato, Lepiane, Diporto, Arvano, Arvanello, Pizzuta, Pirainetto, Seminario, Federico, Erbe bianche, Ferranto, Campane;

comune di Petrizzi per le località Passamarco, Rotella, Brulli, Severà, Tasciumi, Pota, Paolizzi, Filidoni, Fransa, Commentato, Chiuse, Pietà, Timpa, Fra Domenico;

comune di Squillace per le località Fiasco, Maio, Gironda, Mondrelli;

comune di Borgia per le località Varrea, Canonicato, Vallo, Roccelletta, Difesa, Ramello, S. Fantino;

comune di S. Floro per le località Rossillo, Torre del Duca, Difesa, Cimarello, Aceto;

comune di Verzino per le località Vigne, Sulleria, Camastra, Fiumefreddo, Fratta;

comune di Soverato per le località Fra Domenico, Timpa, Bomporto, Canale, Robolo, Le Forche, Rotondo, Ferrizzi, Turriti;

comune di Satriano per le località Chiesa di Paparo, Messer Giovanni, Sorgente Negrello;

comune di Simeri Crichi per le località Guglielmina, Merano, Porcheria;

comune di Soveria Simeri per le località Giardinello, Santa, Cenere, Laca, Guglielmina;

comune di Lamezia Terme per le località Palazzo, Arenosa, Cottura, Torre Leggi, Daniele, Ottoluso, Taverna;

comune di Feroleto Antico per le località Stretto, Caronello;

comune di Sellia Marina per le località Trugale, Carbonarella, Camarda, Varnizza, Petrusa, Ruggero.

Reggio Calabria - nubifragio e grandinate del 25, 26 giugno, 1°, 8, 9 luglio, 17, 18, 19, 22 novembre 1976:

comune di S. Procopio per le località Varano, Buggè, Feudo, S. Domenico, Fabrizia, Varamo Serra;

comune di Seminara per le località Passo di cavallo, Cantina, Zampaglione, Dara, S. Maria, Zambararo;

comuni di Africo, Agnana, Anoia, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Bagnara C., Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Z., Calanna, Camini, Campo C., Candidoni (località Ponticelli e Torre), Canolo, Caraffa B., Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Giffone, Gioiosa J., Gioia Tauro, Laganadi, Laureana B. (località Pecoraro ed Incenerato), Locri, Mammola, Marina di Gioiosa J., Maropati, Martone, Melicucco, Melito P. S., Monasterace, Montebello J., Motta S. G., Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Reggio Cal., Riace, Rizziconi, Roccaforte G., Roccella J., Roghudi, Rosarno (località Fabiana e Scàfa), Samo, S. Giorgio M., S. Giovanni di Gerace, S. Lorenzo, S. Luca, S. Roberto, S. Cristina d'A., S. Agata B., S. Alessio A., S. Eufemia A., S. Ilario J., S. Stefano A., Scido, Scilla, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo, Villa S. G.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(6018)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1977.

Conferma nell'incarico del commissario liquidatore del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 6 dello statuto del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1968, numero 1405;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente la soppressione, fra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con effetto dal 31 dicembre 1972;

Visto l'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, concernente il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche del personale dipendente dagli enti soppressi;

Visto l'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica concernente l'assunzione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei trattamenti pensionistici a carico di gestioni o fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria istituiti in seno agli enti disciolti;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1976, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed è stato nominato il dott. Erasmo Venosi commissario liquidatore del fondo medesimo per la durata di sei mesi;

Considerato l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale di rinnovare nella carica il predetto dott. Erasmo Venosi;

Decreta:

Il dott. Erasmo Venosi è confermato nelle funzioni di commissario liquidatore del fondo per il periodo dal 29 gennaio al 28 luglio 1977, con il compito di curare gli adempimenti di spettanza del fondo previsti dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6434)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Calabretto L. A. & Bello V., in Taranto.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già at-

tribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di due autovetture Daimler Benz 200/D di origine e provenienza Germania occidentale, la ditta Calabretto L. A. & Bello V. di Taranto, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 29.632, di cui al mod. *B*-Import n. 3568082 dell'11 luglio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Taranto il 18 novembre 1975 limitatamente all'importo di D.M. 14.816, con un ritardo, quindi di cento giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, mentre per la differenza di marchi tedeschi 14.816 l'importazione non ha avuto luogo;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/42450 del 14 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta interessata non ha fornito giustificazioni esaurienti in ordine alla ritardata e mancata importazione, malgrado richieste in tal senso fattele dall'Ufficio italiano dei cambi, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata e mancata importazione della ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Calabretto L. A. & Bello V. di Taranto, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Taranto, nella misura del 5% di D.M. 29.632, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: Ossola

(6375)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gross Moshe, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967,

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 520 carati di diamanti tagliati di origine e provenienza Olanda la ditta Gross Moshe, via Guastalla n. 3, di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 109.273,50 di cui al mod. *B*-Import n. 3986733 del 17 settembre 1975 Banque de Suez - Italia di Milano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Somma Lombarda entro il termine di validità dell'impegno valutario per l'importo di $ USA 52.865, e, per il residuo di $ USA 56.408,50, il 24 dicembre 1975, con un ritardo di sessantotto giorni rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*) trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 498476 del 24 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo — come da istanza dell'operatore — è stato attribuito a mancata spedizione entro i termini previsti dall'intero quantitativo da parte della fornitrice estera, circostanza che tuttavia non risulta comprovata dato che la merce in questione è stata introdotta in temporanea custodia presso la dogana citata fin dal 6 dicembre 1975 e da tale data è rimasta pertanto a disposizione della ditta in questione, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Gross Moshe di Milano, mediante fidejussione della Banque de Suez - Italia di Milano, nella misura del 5% di $ USA 56.408,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6372)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montecolino S.p.a., in Iseo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di macchine agugliatrice e preagugliatrice di origine e provenienza Francia, la ditta Montecolino S.p.a. di Iseo (Brescia), ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Fr. 233.750 di cui al mod. *B*-Import n. 4070358 del 9 marzo 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Brescia il 27 e 28 ottobre 1976 con un ritardo, quindi, di centodiciannove e centoventi giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 496195 del 31 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che pur avendo la controparte estera approntato la merce nei termini di validità dell'impegno, questa è stata sdoganata con centodiciannove e centoventi giorni di ritardo. La causa del non ritiro, per gli edifici non ultimati, non può essere considerata una valida esimente, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montecolino S.p.a. di Iseo (Brescia), mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, nella misura del 5% di Fr. Fr. 233.750 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6369)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Paolo Gubbiotti, in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pelli per pellicceria di origine Polonia e provenienza Germania occidentale la ditta Paolo Gubbiotti, via Vittoria Colonna, 27, Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 12.749 di cui al mod. *B*-Import numero 5062957-4/3/76 $ USA 12.749;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Chiasso il 21 giugno 1976 con un ritardo, quindi, di quarantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/28655 dell'8 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nella dichiarazione della ditta del 12 agosto 1976 sarebbe stato determinato dalla circostanza che prima di poter effettuare lo sdoganamento la ditta ha dovuto ottenere la licenza di questo Ministero — resa necessaria per l'accertata diversità tra paese d'origine e paese di provenienza della merce stessa — diversità di cui invece la ditta risulta essere stata al corrente dato che la fattura è stata emessa da ente tedesco orientale, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952 si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Paolo Gubbiotti, in Roma, mediante fidejussione della filiale di Roma del Credito italiano, nella misura del 5% di $ USA 12.749 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6370)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ne ha approvato il vigente statuto ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, n. 724, con il quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1977, concernente la nomina per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Vista la nota n. 21952 in data 11 maggio 1977, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato quale proprio rappresentante nel predetto collegio il dott. Giuseppe Faraone in sostituzione del dott. Carlo Pensa, in quanto non più appartenente ai propri ruoli organici;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Faraone è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Carlo Pensa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6428)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Ipack-Ima - Mostra internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per industria alimentare », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Ipack-Ima - Mostra internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per industria alimentare », che avrà luogo a Milano dal 3 al 9 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(6513)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1977.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'anno 1977 per l'assicurazione contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, ed il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, nonché le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la domanda presentata dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito fra le imprese assicuratrici a norma del predetto regolamento di esecuzione, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe dei premi da esso predisposte e da applicare nell'anno 1977 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciole », « uva da vino », « uva da tavolo » e « olive », assunte dalle imprese assicuratrici consorziate;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della domanda;

Considerato che le predette condizioni e tariffe dei premi risultano determinate tenendo conto di tutti gli elementi tecnici e statistici desunti dall'esperienza acquisita nel settore delle assicurazioni contro i rischi della grandine nel corso di un ampio periodo di tempo e dei risultati della precedente campagna assicurativa dei rischi agricoli e specialmente di quelli assunti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'art. 13 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali e speciali di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), da applicarsi dalle imprese consorziate per l'anno 1977 per l'assicurazione dei prodotti « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciole », « uva da tavolo », « uva da vino » e « olive da tavola e da olio », contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(6750)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Accertamento, nel comune di Taranto, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che fruivano di detto trattamento alla data del 30 aprile 1977.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, PER IL TESORO, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291;

Considerato che nel comune di Taranto si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvenuto completamento del raddoppio del quarto centro siderurgico dell'Italsider;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Decreta:

E' accertata, nel comune di Taranto, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che fruivano di detto trattamento alla data del 30 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1977

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(6800)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Morellino di Scansano » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Morellino di Scansano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « MORELLINO DI SCANSANO ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Morellino di Scansano » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Morellino di Scansano » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese.

Possono concorrere alla produzione del « Morellino di Scansano » anche le uve provenienti dai vitigni a frutto nero « raccomandati » per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15 per cento.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Morellino di Scansano » debbono essere prodotte nell'interno della zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto, tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico Semproniano e Roccalbegna.

Tale zona è così delimitata:

dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del podere Marrucheta nei pressi del podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il fiume Albegna, lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra la strada provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località, la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 191, continua a sud per la strada campareccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la strada statale n. 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del fosso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Marianaccia e, deviando ad ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino a Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada S. Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi, devia ad ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la strada statale n. 1 Aurelia. Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta strada statale Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la strada Scansanese fino ad incontrare il limite amministrativo del comune di Scansano in località Magliano seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il comune di Campagnatico, fino alla fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est, lungo la strada poderale per il Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Morellino di Scansano » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di fondo valle.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Morellino di Scansano » non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Art. 6.

Il vino « Morellino di Scansano » all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso e, dopo l'invecchiamento, profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, austero, caldo, leggermente tannico;
gradazione alcolica minima: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto i minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Morellino di Scansano » prodotto con uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,50 se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due di cui almeno uno in botti preferibilmente di rovere, ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva

minima di 12 può portare in etichetta la menzione «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Morellino di Scansano» può figurare l'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque sempre obbligatoria per il tipo «riserva».

Art. 8.

Alla denominazione «Morellino di Scansano» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», o simili.

E' altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione «Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni «autorizzati» anzichè «raccomandati» per la provincia di Grosseto purchè le viti di tali vitigni «autorizzati» non superino del 15% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6673)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 17 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885 —	885 —	885 —	885 —	885 —	885 —	885,10	885 —	885 —	885 —
Dollaro canadese	837,20	837,20	837,50	837,20	837,35	837,40	837,60	837,20	837,20	837,20
Franco svizzero	355,49	355,49	355,60	355,49	355,55	355,50	355,51	355,49	355,49	355,45
Corona danese	146,10	146,10	146,10	146,10	146,10	146,15	146,12	146,10	146,10	146,10
Corona norvegese	167,06	167,06	167,10	167,06	167,10	167,05	167,08	167,06	167,06	167,05
Corona svedese	199,91	199,91	199,90	199,91	199,90	199,95	199,90	199,91	199,91	199,90
Fiorino olandese	355,65	355,65	355,80	355,65	357,25	355,65	355,69	355,65	355,65	355,65
Franco belga	24,535	24,535	24,54	24,535	24,54	24,55	24,546	24,535	24,535	24,53
Franco francese	179,05	179,05	179,10	179,05	179,05	179,10	179,06	179,05	179,05	179,05
Lira sterlina	1521,90	1521,90	1522,50	1521,90	1521,75	1521,95	1522,15	1521,90	1521,90	1521,90
Marco germanico	375,73	375,73	375,75	375,73	375,70	375,75	375,73	375,73	375,73	375,70
Scellino austriaco	52,839	52,839	52,87	52,839	52,84	52,82	52,86	52,839	52,839	52,83
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,91	22,94	22,87	22,94	22,89	22,94	22,94	22,94
Peseta spagnola	12,72	12,72	12,68	12,72	12,66	12,72	12,71	12,72	12,72	12,70
Yen giapponese	3,248	3,248	3,2450	3,248	3,24	3,24	3,2450	3,248	3,248	3,24

Media dei titoli del 17 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	81,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
» 5 % (Ricostruzione)	99,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,600
» 5 % (Città di Trieste)	92,125
» 5 % (Beni esteri)	91,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,400
» 5,50 % » » 1968-83	78,150
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,575
» poliennali 7 % 1978	94,475
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,750
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,475
» » 9 % 1980	88,750
» » 10 % 1981	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885,05
Dollaro canadese	837,40
Franco svizzero	355,50
Corona danese	146,11
Corona norvegese	167,07
Corona svedese	199,905
Fiorino olandese	355,67
Franco belga	24,54
Franco francese	179,055
Lira sterlina	1522,025
Marco germanico	375,73
Scellino austriaco	52,849
Escudo portoghese	22,915
Peseta spagnola	12,715
Yen giapponese	3,246

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Benevento;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1976 e 31 marzo 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Benevento nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi Michele	punti	100,000	su 132
2. Pettinicchio Matteo	»	95,681	»
3. Martino Arcadio	»	86,189	»
4. Vitale Giovanni	»	82,319	»
5. La Placa Cataldo	»	81,944	»
6. Zaccardi Leonzio	»	80,018	»
7. Avolio Raffaele	»	80,000	»
8. Giglio Francesco	»	78,575	»
9. Porcile Luciano	»	78,000	»
10. Laurenza Giovanni	»	77,336	»
11. Florio Pietro	»	77,193	»
12. De Pascale Mario	»	77,018	»
13. Marrapodi Luigi	»	75,806	»
14. Travaglini Giuseppe	»	75,770	»
15. Lauletta Angelo	»	75,454	»
16. Tarella Domenico	»	75,313	»
17. Panuccio Rocco	»	75,079	»
18. Coco Vincenzo	»	75,071	»
19. Ventriglia Giovanni	»	75,004	»
20. Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
21. Conte Antonio	»	73,835	»
22. Mazzella Claudio	»	73,313	»
23. Rotella Mario	»	71,886	»
24. Amorese Arturo	»	70,232	»
25. Carusi Agostino	»	70,109	»
26. Labriola Antonio	»	70,100	»
27. Ricotta Giovanni	»	69,825	»
28. Armocida Elio	»	69,556	»
29. Brescia Leonardo	»	69,482	»
30. Sanna Francesco	»	69,077	»
31. Alfano Antonio	»	68,947	»
32. Recchia Ezio	»	68,927	»
33. Pompeo Luigi	»	68,650	»
34. Di Gilio Vito	»	68,603	»
35. Cresta Primo	»	68,588	»
36. Sorbo Giuseppe	»	68,476	»
37. Patriarca Emilio	»	67,933	»
38. Visone Aniello	»	67,845	»
39. Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
40. Perfetti Luigi	»	67,627	»
41. Strano Giuseppe	»	67,526	»
42. Ciccone Saverio	»	67,463	»
43. Taranto Fausto	»	67,033	»
44. Augurio Garibaldi	»	66,983	»
45. Mangione Francesco	»	66,595	»
46. Ferraro Calogero	»	66,463	»
47. Indellicati Giovanni	»	66,366	»
48. Passaretti Umberto	»	66,360	»
49. Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
50. Bianchini Virginio	»	65,984	»
51. Colavolpe Antonio	»	65,837	»
52. Mita Antonio	punti	65,791	su 132
53. Falciglia Antonino	»	65,652	»
54. Bova Antonino	»	65,400	»
55. Zagordo Cosimo	»	64,778	»
56. Pace Antonino	»	64,500	»
57. Pesente Elio	»	64,326	»
58. Trullo Antonio	»	64,032	»
59. Converti Carlo	»	63,766	»
60. Sorrentino Giovanni	»	63,490	»
61. Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
62. Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
63. Lo Martire Stelio	»	61,997	»
64. Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
65. Casamento Teodoro	»	61,488	»
66. Trotta Carmine	»	61,060	»
67. Faillace Peppino	»	60,926	»
68. Molinaroli Felice	»	60,620	»
69. Ugatti Enzo	»	59,748	»
70. Gammaldi Mario	»	59,600	»
71. Ceola Mario	»	58,862	»
72. Saladino Giovanni	»	57,932	»
73. Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
74. Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
75. Malanga Lorenzo	»	57,000	»
76. Tinti Geltrudino	»	56,766	»
77. Santoro Pasquale	»	56,760	»
78. Callipo Gaetano	»	56,613	»
79. Magoni Beniamino	»	56,599	»
80. Patriarca Mario	»	56,520	»
81. Lo Cascio Domenico	»	56,318	»
82. Famiglietti Giuseppe	»	56,050	»
83. Muriana Giuseppe	»	55,772	»
84. Pacillo Pellegrino	»	54,720	»
85. Abatecola Giovanni	»	54,545	»
86. Sanna Pio	»	53,766	»
87. Notargiacomo Manlio	»	53,666	»
88. Bruno Carmelo	»	53,500	»
89. Scrudato Salvatore	»	52,132	»
90. Goria Marziale	»	50,472	»
91. Tozzi Giuseppe	»	49,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6264)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Mantova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Mantova;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1976 e 20 aprile 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Mantova nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi Michele	punti	100,000	su 132
2. Pettinicchio Matteo	»	95,681	»
3. Pulli Italo	»	91,906	»
4. Di Stilo Rocco Orlando	»	90,110	»
5. Di Giovine Gaetano	»	87,181	»
6. Martino Arcadio	»	86,189	»
7. Marassi Fulvio	»	85,782	»
8. Pianalto Gelindo	»	82,556	»
9. Vitale Giovanni	»	82,319	»
10. La Placa Cataldo	»	81,944	»

11. Zaccardi Leonzio . . . . . punti 80,018 su 132
12. Avolio Raffaele . . . . . » 80,000 »
13. Pacifici Luigi . . . . . » 79,877 »
14. Bartalena Valentino . . . . » 78,594 »
15. Laurenza Giovanni . . . . » 78,336 »
16. Porcile Luciano . . . . . » 78,000 »
17. Giglio Francesco . . . . . » 77,575 »
18. Florio Pietro . . . . . » 77,193 »
19. De Pascale Mario . . . . » 77,018 »
20. Marrapodi Luigi . . . . . » 76,806 »
21. Lauletta Angelo . . . . . » 75,454 »
22. Tarella Domenico . . . . » 75,313 »
23. Panuccio Rocco . . . . . » 75,079 »
24. Coco Vincenzo . . . . . » 75,071 »
25. Ventriglia Giovanni . . . . » 75,004 »
26. Lagorio Oriano . . . . . » 74,500 »
27. Imboldi Rocco Emilio . . . » 74,166 »
28. Conte Antonio . . . . . » 73,835 »
29. Mazzella Claudio . . . . . » 73,313 »
30. Bertoni Peppino . . . . . » 71,746 »
31. Filippi Davide . . . . . » 71,275 »
32. Bianchini Virginio . . . . » 70,984 »
33. Labriola Antonio . . . . » 70,350 »
34. Amorese Arturo . . . . . » 70,232 »
35. Mazzini Libero . . . . . » 70,189 »
36. Carusi Agostino . . . . . » 70,109 »
37. Ricotta Giovanni . . . . » 69,825 »
38. Ferrari Pietro . . . . . » 69,796 »
39. Circosta Lorenzo . . . . » 69,676 »
40. Di Gilio Vito . . . . . » 69,603 »
41. Armocida Elio . . . . . » 69,556 »
42. Sanna Francesco . . . . . » 69,077 »
43. Alfano Antonio . . . . . » 68,947 »
44. Recchia Ezio . . . . . » 68,927 »
45. Pompeo Luigi . . . . . » 68,650 »
46. Cresta Primo . . . . . » 68,588 »
47. Mammana Francesco . . . . » 68,447 »
48. Silvestri Leonardo . . . . » 67,960 »
49. Pâtriarca Emilio . . . . . » 67,933 »
50. Visone Aniello . . . . . » 67,845 »
51. Cremonesi Spartaco . . . . » 67,833 »
52. Perfetti Luigi . . . . . » 67,627 »
53. Mangione Francesco . . . . » 67,595 »
54. Strano Giuseppe . . . . . » 67,526 »
55. Sorbo Giuseppe . . . . . » 67,476 »
56. Stenghele Giuseppe . . . . » 67,462 »
57. Colavolpe Antonio . . . . » 66,837 »
58. Ferraro Calogero . . . . . » 66,463 »
59. Liberti Gennaro . . . . . » 66,408 »
60. Indellicati Giovanni . . . . » 66,366 »
61. Passaretti Umberto . . . . » 66,360 »
62. Ventrella Giuseppe . . . . » 66,260 »
63. Silvestri Boris . . . . . » 65,952 »
64. Mita Antonio . . . . . » 65,791 »
65. Bondioni Pietro . . . . . » 65,752 »
66. Falciglia Antonino . . . . » 65,652 »
67. Bova Antonino . . . . . » 65,400 »
68. Belleri Giacomo . . . . . » 65,293 »
69. Onofri Ermanno (art. 41 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . » 64,832 »
70. Gianfranchi Cleto Ruggero . . » 64,832 »
71. Monti Giovanni . . . . . » 64,816 »
72. Zagordo Cosimo . . . . . » 64,778 »
73. Bartalena Piero . . . . . » 64,639 »
74. Ridolfo Francesco . . . . » 64,592 »
75. Pace Antonino . . . . . » 64,500 »
76. Pesente Elio . . . . . . » 64,326 »
77 Guasticchi Giancarlo . . . . » 63.939 »
78. Frisullo Vincenzo . . . . » 63,536 »
79. Trullo Antonio . . . . . » 63,032 »
80. Narducci Fiorenzo . . . . » 62,948 »
81. Bellotoma Giovanni . . . . » 62,899 »
82. Marconi Giuseppe . . . . » 62,472 »
83. D'Ignazio Pasquale . . . . » 62,348 »
84. Lo Martire Stelio . . . . » 61,997 »
85. Faillace Peppino . . . . . » 61,926 »
86. Mastrogiovanni Mario . . . . » 61,750 »
87. Casamento Teodoro . . . . » 61,488 »
88. Tosolini Renzo . . . . . » 61,132 »
89. Ruglioni Otello . . . . . » 61,119 »
90. Trotta Carmine . . . . . » 61,060 »
91. Amorelli Giuseppe . . . . » 60,866 »
92. Carretta Eligio . . . . . punti 60,781 su 132
93. Molinaroli Felice . . . . . » 60,620 »
94. Fenu Italo . . . . . . » 60,190 »
95. Ugatti Enzo . . . . . . » 59,748 »
96. Gammaldi Mario . . . . . » 59,600 »
97. Sancilio Cosmo . . . . . » 59,073 »
98. Ceola Mario . . . . . . » 58,862 »
99. Malanga Lorenzo (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 58,000 »
100. Faedda Silvio . . . . . » 58,000 »
101. Saladino Giovanni . . . . » 57,932 »
102. Nitti Gabriele . . . . . » 57,905 »
103. Magoni Beniamino . . . . » 57,599 »
104. Zaffanella Aldo . . . . . » 57,538 »
105. Ipprio Ilario . . . . . . » 57,480 »
106. Gigliotti Giovanni . . . . » 57,472 »
107. Camporesi Vittorio . . . . » 57,466 »
108. Di Cristofaro Giamberardino . . » 57,016 »
109. Cavalli Costantino . . . . » 57,000 »
110. Mura Francesco . . . . . » 56,822 »
111. Tinti Geltrudino . . . . . » 56,766 »
112. Santoro Pasquale . . . . » 56,760 »
113. Callipo Gaetano . . . . . » 56,613 »
114. Patriarca Mario . . . . . » 56,520 »
115. Famiglietti Giuseppe . . . . » 56,050 »
116. Graziani Franco . . . . . » 55,866 »
117. Muriana Giuseppe . . . . » 55,772 »
118. Ladogana Raffaele . . . . » 55,532 »
119. Caccavale Antonio . . . . » 55,269 »
120. Zinetti Bruno . . . . . » 54,873 »
121. Abatecola Giovanni . . . . » 54,545 »
122. Glori Italico . . . . . . » 54,280 »
123. Sanna Pio . . . . . . » 53,766 »
124. Notargiacomo Manlio . . . . » 53,666 »
125. Bruno Carmelo . . . . . » 53,500 »
126. Scrudato Salvatore . . . . » 52,132 »
127. Ferrante Pietro . . . . . » 52,032 »
128. Spiezia Giovanni . . . . . » 51,866 »
129. Goria Marziale . . . . . » 50,472 »
130. Tozzi Giuseppe . . . . . » 49,116 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6262)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Toraldo Piero, nato a Catanzaro il 12 febbraio 1945 . . . . . . punti 100 su 100
2. Pieroni Cesco, nato a Pisa il 1° ottobre 1940 . . . . » 95 »
3. Rodari Antonio, nato a Milano il 4 ottobre 1938 . . . . » 95 »

4. Salvatore Marco, nato a Torre del Greco (Napoli) li 13 agosto 1944 . punti 95 su 100
5. Franchi Roberto, nato a Suzzara (Mantova) il 18 maggio 1944 . » 93 »
6. Maneschi Alberto, nato a Massa il 9 marzo 1944 » 93 »
7. Salvo Diana, nata a Mazara del Vallo (Trapani) il 7 marzo 1947 » 93 »
8. Terlini Marcello, nato a Roma il 16 luglio 1937 » 93 »
9. Guerra Ugo, nato a Giove (Terni) il 15 marzo 1944 » 90 »
10. Gulizzi Francesco, nato a Bagheria (Palermo) il 24 gennaio 1943 » 90 »
11. Mannino Vincenzo, nato a Mantelepre (Palermo) il 28 aprile 1935 » 90 »
12. Marta Gianfranco, nato ad Agliè (Torino) il 19 gennaio 1943 » 90 »
13. Pesciullesi Enrico, nato a Firenze l'8 marzo 1944 . . . . . . » 90 »
14. Alessi Vincenzo, nato a Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) il 24 novembre 1941 » 85 »
15. Bazzicalupo Lucio, nato a Napoli il 2 maggio 1942 » 85 »
16. Focacci Carlo, nato a Carrara il 20 maggio 1942 » 85 »
17. Scopinaro Giovanni, nato ad Udine il 28 agosto 1943 » 85 »
18. Midulla Sergio, nato a Napoli il 7 luglio 1944 » 83 »
19. Barone Elena, nata a Palermo il 18 agosto 1935 » 80 »
20. Faraco Mario, nato a Paola (Cosenza) l'8 giugno 1921 » 80 »
21. Fucci Giuseppe Antonio, nato a Napoli il 13 maggio 1944 » 80 »
22. Pastore Giovanna, nata ad Adria (Rovigo) il 2 maggio 1943 » 80 »
23. Corso Salvatore, nato a Siracusa il 2 gennaio 1943 » 78 »
24. Cantalupi Dario, nato a Luino (Varese) il 12 maggio 1945 . » 75 »
25. La Vecchia Gioachino Angelo Maria, nato a Canicattì (Agrigento) il 1° luglio 1944 » 75 »
26. Pitanti Silvana, nata a Massa il 4 febbraio 1941 » 72 »
27. Cavalletti Paolo, nato a Roma il 2 marzo 1938 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6482)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 78 in data 31 ottobre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1974;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni concorsuali;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Viste le dichiarazioni rese dai sindaci dei comuni interessati attestanti che i relativi posti di medico condotto erano previsti dalla pianta organica precedentemente al 31 dicembre 1976;

Considerato pertanto che le eventuali conseguenti assunzioni in ruolo sono contenute nei limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega del presidente della regione Lombardia n. 529 in data 22 marzo 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1974:

1. Lieto Bruno . . . . punti 63,956 su 120
2. Mantovani Gianpaolo . . . . » 62,315 »
3. Gorni Alberto . . . . » 61,454 »
4. Palano Luigi . . . . » 60,995 »
5. Ferri Alberto . . . . » 60,150 »
6. Maini Gilberto . . . . » 60,050 »
7. Rivara Mario . . . . » 60,030 »
8. Lavenia Vito . . . . » 58,615 »
9. Taccogna Raffaele . . . . . . » 56,598 »
10. Laganà Giorgio . . . . . . » 56,325 »
11. Maretti Alfredo . . . . . . » 56,224 »
12. Jacobellis Agostino . . . . . . » 56,160 »
13. Lorini Enio . . . . » 56,100 »
14. Lora Orazio . . . . » 55,893 »
15. Pallavicini Pietro . . . . . . » 54,260 »
16. Pedrazzoli Roberto . . . . . » 54,000 »
17. Pirosu Luigi . . . . » 53,463 »
18. Donzelli Antonio . . . . . . » 53,165 »
19. Scandurra Pasquale . . . . . » 52,242 »
20. Viola Francesco . . . . . . » 52,000 »
21. Agliozzo Giuseppe . . . . . . » 51,610 »
22. Flisi Alberto . . . . » 51,190 »
23. Mazzafoglia Renzo . . . . . . » 50,815 »
24. Torricelli Ernesto . . . . . . » 50,725 »
25. Ramadori Sandro . . . . . . » 50,000 »
26. Pismataro Raimondo . . . . . » 48,425 »
27. Battaglioni Paolo . . . . . . » 47,030 »
28. Caliari Paolo . . . . » 43,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 1° aprile 1977

p. Il presidente
Il medico provinciale di Mantova: MANFREDI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 7/SAN/MN in data 1° aprile 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 3 novembre 1974;

Viste le preferenze, in ordine alle sedi, indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, da parte dei candidati indicati nella predetta graduatoria;

Ritenuto che non ricorrono gli estremi per l'applicazione delle precedenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le dichiarazioni rese dai sindaci dei comuni interessati attestanti che i relativi posti di medico condotto erano previsti dalla pianta organica precedentemente al 31 dicembre 1976;

Considerato pertanto che le eventuali conseguenti assunzioni in ruolo sono contenute nei limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega del presidente della regione Lombardia n. 529 in data 22 marzo 1976;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Lieto Bruno: condotta medica, frazione Cerlongo del comune di Goito;
Mantovani Gianpaolo: 2ª condotta medica, frazione Rivalta del comune di Rodigo;
Gorni Alberto: 1ª condotta medica del capoluogo del comune di Viadana;
Palano Luigi: 2ª condotta medica, frazione Soave del comune di Porto Mantovano;
Ferri Alberto: condotta medica unica del comune di Casalmoro;
Maini Gilberto: condotta medica unica del comune di Bozzolo;
Rivara Mario: condotta medica n. 3 frazioni S. Matteo Squazzanella, Bellaguarda, Sabbioni e Bocca Massa con sede in S. Matteo del comune di Viadana;
Lavenia Vito: 2ª condotta medica, frazione Belforte del comune di Gazzuolo;
Taccogna Raffaele: condotta medica unica del comune di S. Giacomo delle Segnate;
Laganà Giorgio: 1ª condotta medica del capoluogo del comune di Rodigo;
Maretti Alfredo: condotta medica unica del comune di Ceresara;
Jacobellis Agostino: condotta medica unica del comune di Castel d'Ario;
Lorini Enio: 2ª condotta medica, frazione Mosio del comune di Acquanegra sul Chiese;
Lora Orazio: 1ª condotta medica del capoluogo del comune di Bagnolo S. Vito;
Pallavicini Pietro: 2ª condotta medica, frazione Buscoldo del comune di Curtatone;
Pedrazzoli Roberto: condotta medica unica del comune di Piubega;
Donzelli Antonio: 4ª condotta medica, frazione Cesole del comune di Marcaria;
Scandurra Pasquale: 2ª condotta medica, frazione Cizzolo del comune di Viadana;
Torricelli Ernesto: condotta medica unica del comune di Mariana Mantovana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 1° aprile 1977

p. Il presidente
Il medico provinciale di Mantova: MANFREDI

(6210)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(6688)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di sovraintendente sanitario;

un posto di assistente radiologo presso l'istituto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(6681)

OSPEDALE DI MEDICINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Medicina (Bologna).

(6687)

OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Gli aspiranti al posto devono espressamente dichiarare nella domanda di ammissione la loro disponibilità ad operare a «tempo pieno» ed in altre strutture ospedaliere sanitarie del territorio consortile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(6682)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorso a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ufficio concorsi - dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(6690)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ufficio concorsi - dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(6691)

OSPEDALE « A. G. P. » DI TEANO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(6689)

OSPEDALE « MARTINEZ » DI GENOVA-PEGLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 luglio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Pegli.

(6686)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di malattie infettive;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia;
un posto di aiuto e quattro posti di assistente di rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di cardiologia;
tre posti di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio personale - dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(6684)

Revoca del concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria, indetto con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 15 giugno 1977.

(6858)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina del lavoro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(6685)

OSPEDALE « I. CAPPI » DI POGGIO RUSCO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggio Rusco (Mantova).

(6683)

REGIONI

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11.

Norme concernenti il passaggio del personale della regione Trentino-Alto Adige nei ruoli della provincia autonoma di Bolzano e modifiche al vigente ordinamento del personale.

(Pubblicata nel numero straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 27 aprile 1977)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle tabelle organiche e parametriche, nonchè nelle norme legislative e regolamentari, emanate dalla provincia in materia di personale, le qualifiche di segretario di prima classe e di segretario principale, e qualifiche a queste equiparate, nell'ambito della carriera di concetto sono sostituite dalla qualifica di segretario principale ed equiparate, comprendente due classi di stipendio delle quali la prima corrisponde al parametro 260 e la seconda al parametro 302, mentre nell'ambito della carriera esecutiva le qualifiche di coadiutore di prima classe e di coadiutore principale, e qualifiche a queste equiparate, sono sostituite dalla qualifica di coadiutore principale ed equiparate, con due classi di stipendio delle quali la prima corrisponde al parametro 188 e la seconda al parametro 218, fermo restando il periodo di permanenza in ciascuno dei suddetti parametri previsto dalle norme vigenti.

Ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di segretario capo, rispettivamente di coadiutore superiore ed equiparate, è richiesta la permanenza di due anni nella seconda classe di stipendio della qualifica di segretario principale e rispettivamente di un anno nella seconda classe di stipendio della qualifica di coadiutore principale ed equiparate.

Art. 2.

Il personale provinciale è collocato in ruolo in ordine di anzianità di qualifica, a pari di anzianità di qualifica in ordine di anzianità di carriera, a pari anzianità di carriera in ordine di anzianità di servizio complessivamente maturata ed a parità anche di quest'ultima in ordine di età.

Art. 3.

Le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli compresi negli allegati *A* e *B* della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentate come qui di seguito indicato:

Ruolo amministrativo:

diciannove posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva;
settantanove posti nella carriera di concetto;
centoquarantaquattro posti nella carriera esecutiva;
ventuno posti nella carriera ausiliaria.

Ruolo speciale dei servizi tecnici:

cinque posti nella carriera di concetto;
nove posti nella carriera esecutiva;
settantadue posti nella carriera ausiliaria.

Ruolo speciale dei servizi sociali:

venti posti nella carriera di concetto.

Ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi:

un posto di assistente biologo nella carriera direttiva - sezione medica;
tre posti nella carriera direttiva - sezione chimica;
tre posti nella carriera di concetto - sezione medica;
quattro posti nella carriera di concetto - sezione chimica;
tre posti nella carriera esecutiva - sezione medica;
quattro posti nella carriera esecutiva - sezione chimica.

Ruolo speciale dei servizi agrari:

un posto nella qualifica di ispettore generale della carriera direttiva;
quattro posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva;
quattro posti nella carriera esecutiva.

E' *istituito altresì* un posto di direttore generale nel ruolo speciale dei servizi agrari al quale sono connesse le funzioni di coodinatore dei servizi agrari e forestali.

In conseguenza degli aumenti di organico disposti dal primo comma, le dotazioni delle varie qualifiche nell'ambito delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dei singoli ruoli vengono rideterminate ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 4.

Per l'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi forestali e idraulico-forestali è istituito il ruolo speciale dei servizi forestali con le dotazioni organiche, per le carriere direttiva e di concetto, indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale di cui al precedente comma è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze forestali, laurea in ingegneria idraulica, laurea *in scienze naturali.*

Per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi forestali è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di geometra, diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico.

I singoli bandi dovranno stabilire di volta in volta i titoli di studio specifici richiesti per i posti messi a concorso.

Gli impiegati delle carriere direttiva e di concetto del ruolo speciale dei servizi forestali istituito con il presente articolo e quelli del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, di cui all'art. 11 della legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento di determinate specie di reati nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale.

Art. 5.

E' istituito il ruolo speciale dei trasporti con le dotazioni organiche, per le carriere direttiva e di concetto, indicate nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale dei trasporti è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea in ingegneria civile - sottosezione trasporti, laurea in ingegneria meccanica, laurea in ingegneria elettrotecnica, laurea in ingegneria elettronica e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo speciale dei trasporti è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di geometra, diploma di perito industriale.

I singoli bandi dovranno indicare di volta in volta i titoli di studio specifici richiesti per i posti messi a concorso.

Il personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto addetto al servizio dei trasporti svolge tutti i compiti di carattere giuridico-amministrativo concernenti gli interventi provinciali nel settore dei trasporti, i rapporti con i concessionari e con gli operatori del settore, nonchè la vigilanza ed il controllo nella materia di trasporti attribuita per legge alla provincia.

Il personale tecnico svolge le funzioni tecniche con mansioni di vigilanza e di controllo, sotto il profilo della sicurezza in materia di trasporti, e cura l'espletamento di tutti i compiti di carattere tecnico relativi agli interventi provinciali nel settore.

Il personale addetto all'attuazione del piano dei trasporti cura l'attuazione del relativo piano provinciale e la politica tariffaria, attende alla preparazione dei documenti programmatici, predispone gli interventi relativi sia alla politica di investimento che di gestione dei servizi di trasporto pubblico, cura il servizio statistico finalizzandolo al controllo tecnico, economico e finanziario dei trasporti.

Gli impiegati addetti al servizio dei trasporti, in quanto incaricati di ricercare ed accertare reati previsti dalle leggi in materia di trasporti, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale. Detti impiegati hanno diritto alla libera circolazione su tutte le linee ed impianti di trasporto concessi dalla provincia.

Art. 6.

Il personale tecnico addetto al servizio delle cave e delle miniere esercita le funzioni ed i compiti derivatigli dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e dalle altre norme statali e provinciali vigenti in materia mineraria.

Gli impiegati di cui al precedente comma, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal precitato decreto del Presidente della Repubblica sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale.

Art. 7.

Nell'ambito del ruolo speciale dei servizi sociali è istituita la carriera direttiva con le dotazioni organiche indicate nella tabella C annessa alla presente legge.

Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi sociali è richiesta la laurea in sociologia oppure altra laurea unita ad un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

Art. 8.

Con l'entrata in vigore della presente legge il limite all'assunzione di personale temporaneo per esigenze di servizio, fissato dal primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, modificato dal primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 marzo 1973, n. 9, è ridotto al 10% di ogni singolo ruolo e carriera.

La facoltà di assumere personale provvisorio secondo il disposto di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1, è estesa a tutti i ruoli provinciali.

Art 9.

Un sesto dei posti annualmente disponibili nella qualifica iniziale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dei singoli ruoli organici è conferito mediante concorso, per esami, alla qualifica iniziale, da indirsi entro il mese di febbraio di ogni anno e riservato al personale provinciale di ruolo in possesso del prescritto titolo di studio richiesto per l'accesso alle rispettive carriere. La frazione di posto si computa come posto intero.

Il computo dei posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi del precedente comma ha luogo sulla base delle vacanze esistenti alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Ai concorsi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto applicabili, le norme in vigore per i concorsi pubblici di ammissione alle singole carriere.

I vincitori che al termine del periodo di prova non riportino un giudizio favorevole sono restituiti al ruolo e carriera di provenienza.

Art. 10.

Al personale della carriera ausiliaria dei vari ruoli incaricato di svolgere mansioni di coordinamento del servizio commessi, del servizio telefonico, del servizio degli agenti tecnici od operai addetti alla manutenzione del patrimonio provinciale o di esercitare mansioni di capo officina o di capo autorimessa o di capo di squadre di operai nei vivai forestali, nei cantieri di lavori forestali o idraulico-forestali o idraulici o dell'azienda foreste demaniali o nei magazzini di deposito e nei cantieri di lavoro del servizio costruzione e manutenzione strade provinciali e comunali, è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità non pensionabile nell'ammontare mensile di L. 35.000.

L'incarico dello svolgimento delle mansioni di cui al precedente comma è conferito con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, ad un numero di dipendenti comunque non superiore ad ottanta previa ripartizione del contingente tra i servizi previsti nel precedente comma.

I dipendenti investiti dei compiti di cui al primo comma, addetti ai servizi forestali, idraulico-forestali, idraulici e dell'azienda foreste demaniali, sono considerati agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale.

Art. 11.

Ai dipendenti provinciali con almeno venti anni di servizio può essere concesso in casi eccezionali, a richiesta, un acconto *una tantum* sull'indennità di buona uscita a carico della provincia, prevista dall'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, di importo non superiore alle rate maturate all'atto della concessione.

La concessione dell'acconto è subordinata al parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale, il quale valuta, in base a modalità e criteri da fissarsi con deliberazione della giunta provinciale, l'opportunità dell'accoglimento della domanda e propone l'ammontare dell'acconto. L'importo di detto acconto viene detratto dalla liquidazione definitiva spettante all'atto della cessazione dal servizio.

La concessione degli acconti di cui alla presente norma ha luogo entro i limiti di apposito stanziamento che sarà iscritto annualmente nel bilancio di previsione della provincia.

Norme transitorie e finali

Art. 12.

Con l'ampliamento degli organici, ai sensi della presente legge, le posizioni soprannumerarie nelle singole qualifiche esistenti per effetto dell'art. 70 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, dell'art. 11 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1, dell'art. 29 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e dell'art. 8 della legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11, sono soppresse ed il relativo personale va ad occupare i posti vacanti nelle rispettive qualifiche.

Art. 13.

Il personale di ruolo della regione Trentino-Alto Adige che, a norma dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, viene trasferito alla provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato nelle corrispondenti carriere, qualifiche, classi di stipendio e parametri dei rispettivi ruoli provinciali e conserva nella qualifica e parametro di inquadramento, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta, anche se ai soli fini economici, in quelli di provenienza, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

L'inquadramento è disposto occorrendo anche in sovrannumero alle dotazioni organiche delle singole qualifiche con collocazione in ruolo al posto spettante in base alle anzianità previste nel precedente art. 2 e decorre in ogni caso dalla data indicata nel relativo decreto di trasferimento del presidente della giunta regionale.

In corrispondenza di eventuali inquadramenti in sovrannumero in qualifiche superiori a quelle iniziali sono resi indisponibili altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei rispettivi ruoli e carriere.

Il personale della carriera direttiva collocato in posizione soprannumeraria nelle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate, cessa da tale posizione solo per effetto di promozione alla qualifica superiore o in seguito all'incarico della dirigenza di un ufficio dello stesso livello gerarchico della qualifica rivestita.

Al personale regionale inquadrato, ai sensi della presente legge, nei ruoli provinciali è in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici necessari, un trattamento economico complessivo annuo lordo di importo uguale o immediatamente superiore a quello in godimento nel ruolo di provenienza.

Art. 14.

I dirigenti generali ed i dirigenti superiori dei ruoli regionali sono inquadrati, occorrendo anche in sovrannumero, rispettivamente nella qualifica di direttore generale e di ispettore generale dei corrispondenti ruoli provinciali con l'attribuzione del relativo stipendio onnicomprensivo, previsto dalle vigenti norme provinciali, conservando gli aumenti periodici in godimento e l'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza.

I primi dirigenti ed i direttori aggiunti di divisione, ed equiparati, dei ruoli regionali sono inquadrati, occorrendo anche in sovrannumero, nella qualifica di direttore di divisione, ed equiparate, dei corrispondenti ruoli provinciali con l'attribuzione della classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità pari a quella complessivamente maturata o comunque riconosciuta nelle qualifiche di primo dirigente e delle preesistenti qualifiche di ispettore generale ad esaurimento, di direttore di divisione ad esaurimento e di direttore di divisione, rispettivamente di direttore aggiunto di divisione e qualifiche a queste equiparate. L'anzianità eccedente quella richiesta per la classe conferita è utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici nella classe raggiunta e della successiva classe.

In ogni caso è assicurato, mediante il conferimento di aumenti periodici nella classe attribuita, un trattamento economico annuo lordo, comprensivo dell'assegno perequativo, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento

nei ruoli di provenienza tenuto conto, ai fini del computo del trattamento economico annuo lordo, anche della tredicesima mensilità.

I direttori di sezione ed i consiglieri, ed equiparati, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche con l'attribuzione del relativo stipendio ed il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.

L'anzianità eccedente quella richiesta, secondo l'ordinamento provinciale, per il conseguimento della qualifica di direttore di sezione ed equiparate, è considerata utile a tutti gli effetti in quest'ultima qualifica.

Art. 15.

I segretari principali ed i coadiutori principali, ed equiparati, dei ruoli regionali che, alla data dalla quale ha effetto l'inquadramento nei ruoli provinciali, fruiscono del trattamento economico corrispondente rispettivamente al parametro 370 ed al parametro 245, in virtù dell'art. 52 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, nelle qualifiche rispettivamente di segretario capo e di coadiutore superiore ed equiparate, dei ruoli provinciali conservando l'anzianità economica e gli aumenti periodici di stipendio maturati nei predetti parametri nel ruolo di provenienza.

I segretari ed equiparati dei ruoli regionali sono inquadrati nella medesima qualifica dei rispettivi ruoli provinciali con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondente al parametro in atto e conservando, ad ogni effetto, l'anzianità maturata o comunque riconosciuta nella qualifica e parametro di provenienza. L'anzianità eccedente quella richiesta, secondo le norme provinciali vigenti, per il conferimento della seconda classe di stipendio della qualifica di segretario ed equiparate, è utile ad ogni effetto nella seconda classe della qualifica medesima.

Art. 16.

I commessi capo ed equiparati, che nei ruoli regionali godono della classe di stipendio corrispondente al parametro 168 sono inquadrati nella qualifica di commesso capo ed equiparate, con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondente al parametro 172 conservando a tutti gli effetti l'anzianità acquisita e gli aumenti biennali spettanti nel parametro di provenienza.

I commessi dei ruoli regionali sono inquadrati nella medesima qualifica del relativo ruolo provinciale con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondente al parametro in atto conservando, ad ogni effetto, l'anzianità maturata o comunque riconosciuta nella qualifica e parametro di provenienza. L'anzianità eccedente quella richiesta, secondo l'ordinamento provinciale, per il conferimento della seconda classe di stipendio della qualifica di commesso è utile ad ogni effetto nella seconda classe della medesima qualifica.

Art. 17.

Il personale regionale direttivo e di concetto appartenente al ruolo speciale della ragioneria è inquadrato, occerrendo anche in soprannumero, nelle corrispondenti carriere, qualifiche e parametri del ruolo provinciale amministrativo.

Il personale regionale delle carriere direttiva e di concetto appartenente al ruolo del personale tecnico dellé miniere è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, nelle corrispondenti carriere e qualifiche e parametri del ruolo speciale dei servizi tecnici.

Il dirigente superiore del ruolo regionale del personale tecnico della caccia, della pesca e della protezione della natura è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore generale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali.

Il personale della carriera esecutiva del ruolo regionale del personale tecnico dei lavori pubblici è inquadrato nella corrispondente carriera, qualifica e parametro del ruolo speciale dei servizi agrari.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti commi ha luogo applicando le norme transitorie contenute nella presente legge.

Art. 18.

Il personale regionale con qualifica di preparatore capo della carriera ausiliaria del ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi fitopatologici della provincia, purché abbia conseguito l'idoneità nell'esame sostenuto presso l'amministrazione regionale per il passaggio alla carriera superiore e sia in possesso del titolo di studio richiesto. Al medesimo personale è riconosciuto il servizio prestato nella carriera inferiore fino ad un massimo di anni sei.

Art. 19.

Il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione Trentino-Alto Adige che, a norma dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, viene trasferito alla provincia, è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, nei gradi, nel corrispondente ruolo provinciale istituito con legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, conservando il grado di provenienza, nonché l'anzianità giuridica ed economica e gli aumenti biennali spettanti nello stesso.

Al personale di cui al precedente comma, nonché al personale forestale dello stesso ruolo, assunto mediante concorsi pubblici banditi dall'amministrazione provinciale spetta il trattamento economico corrispondente ai parametri indicati nella tabella *D* allegata alla presente legge, oltre all'assegno perequativo previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628, all'indennità integrativa speciale, alle quote di aggiunta di famiglia e all'indennità di missione nelle misure previste per il personale provinciale. Il valore del punto parametrico corrisponde a quello in vigore per i dipendenti provinciali previsto dal secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Ferma restando la misura del 2,50 % per gli aumenti biennali comunque spettanti, per ogni biennio di permanenza nel grado viene attribuito un aumento nella misura dell'1 %. A tali aumenti si applicano tutte le norme relative agli aumenti biennali previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge provinciale, nei confronti del personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali continuano a trovare applicazione, per quanto non disposto nei precedenti commi, relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico, le disposizioni vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 20.

Il personale regionale del ruolo operaio è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche delle singole qualifiche, nella carriera ausiliaria del ruolo provinciale dei servizi tecnici, secondo le disposizioni di seguito indicate.

I capi squadra di prima e di seconda classe, i capi operai e gli operai specializzati, i quali nel ruolo regionale fruiscono dello stipendio connesso al parametro 210 o a quello 190, sono inquadrati nella qualifica di agente tecnico capo con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondenti al parametro 188.

Gli operai qualificati che nel ruolo regionale fruiscono dello stipendio connesso al parametro 173 sono inquadrati nella qualifica di agente tecnico capo con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondente al parametro 172.

Gli operai qualificati e gli operai comuni che nel ruolo regionale fruiscono dello stipendio connesso al parametro 146 rispettivamente al parametro 153 o a quello 133 sono inquadrati nella qualifica di agente tecnico con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondente al parametro 143.

Il personale operaio, inquadrato in base alle disposizioni del presente articolo, conserva, ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera; l'anzianità maturata o comunque riconosciuta nelle qualifiche e nei parametri di provenienza. Al personale medesimo è assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici strettamente necessari, uno stipendio annuo lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio alla provincia.

Art. 21.

Nei primi due anni e limitatamente alla carriera direttiva la riserva dei posti di cui al precedente art. 9 è aumentata ad un terzo.

Art. 22.

I posti portati in aumento nelle qualifiche superiori a quelle iniziali in virtù del precedente art. 3 non sono conferibili mediante promozioni fino a quando non sarà stato effettuato l'inquadramento del personale della regione Trentino-Alto Adige, trasferito alla provincia autonoma di Bolzano, a norma dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 23.

I benefici previsti dall'art. 61 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, trovano applicazione nei confronti del personale regionale della carriera direttiva, inquadrato nei ruoli provinciali in base alla presente legge, purché lo stesso risulti essere stato in servizio presso la regione Trentino-Alto Adige alla data di entrata in vigore della succitata legge.

Art. 24.

I benefici previsti dagli articoli 62 e 63 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono applicati al personale della carriera di concetto, inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, purché lo stesso risulti essere stato in servizio, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, presso la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 25.

Per gli inquadramenti del personale della regione Trentino-Alto Adige nei ruoli provinciali, ai sensi della presente legge, si prescinde dal requisito di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26.

Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, compreso quello di cui all'art. 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sostituito con l'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale regionale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi delle norme transitorie della presente legge per il complesso dei servizi resi alla Regione ed alla provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 27.

Gli operai giornalieri in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'amministrazione provinciale, l'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo e l'azienda amministrazione foreste e demanio, che svolgono mansioni di sorveglianza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, di rimboschimento, di miglioramento del patrimonio forestale e nei vivai forestali, nonché di utilizzazione in economia dei prodotti del demanio forestale o che prestano la loro opera per la manutenzione del materiale, dell'attrezzatura e del macchinario in dotazione ai cantieri di lavoro delle suddette aziende, possono essere inquadrati, prescindendo anche dai limiti di età, a domanda, purché abbiano maturato almeno un anno di servizio, anche discontinuo, e siano ritenuti meritevoli per attitudine e rendimento, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del ruolo speciale dei servizi tecnici nei limiti di venticinque unità nell'ambito dei posti rimasti disponibili dopo l'inquadramento del personale operaio della regione Trentino-Alto Adige trasferito alla provincia.

All'inquadramento si provvede con deliberazione della giunta provinciale sulla base di una dichiarazione del capo ufficio attestante l'effettivo esercizio delle mansioni e l'idoneità per merito, attitudine e rendimento di cui al precedente comma.

Il periodo di servizio, anche discontinuo, prestato in qualità di operaio giornaliero presso le amministrazioni regionali e provinciale, nonché presso le aziende di cui al primo comma, è riconosciuto per intero ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera.

Art. 28.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trovano applicazione le norme in vigore per il personale della provincia.

Art. 29.

Alla copertura delle spese a carico dell'esercizio finanziario 1977 e successivi per l'attuazione della presente legge, si provvede some segue:

a) alla spesa per l'inquadramento del personale regionale già a disposizione della provincia, si fa fronte con la cessazione dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1976 in attuazione del disposto dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

b) alla spesa derivante dall'aumento delle dotazioni organiche oltre la misura necessaria per il suddetto inquadramento del personale regionale, si fa fronte sia con la cessazione degli oneri relativi alle posizioni soprannumerarie previste dalle leggi provinciali indicate all'art. 12 della presente legge, sia con la cessazione degli oneri per il personale temporaneo assunto ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, il quale, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sarà inquadrato nei ruoli provinciali;

c) alla spesa per l'attuazione di quanto disposto agli articoli 8, 10 e 11 della presente legge, valutata in lire 350 milioni, si provvede con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di lire 400 milioni iscritto al cap. 4565 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 a seguito dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22.

Art. 30.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 marzo 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

TABELLA *A*

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI FORESTALI

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	Carriera direttiva			
II/A	Ispettorato generale	2	—	—
III/A	Ispettore capo . . .	10	530	—
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
IV/A	Ispettore superiore .	24	307	4
V/A	Ispettore		257	2
		36		
	Carriera di concetto			
III/B	Esperto capo . . .	4	370	—
IV/B	Esperto principale .	14	302	2
V/B			260	5
VI/B	Esperto	14	227	4
VII/B			188	2
		32		

TABELLA *B*

RUOLO SPECIALE DEI TRASPORTI

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	Carriera direttiva			
II/A	Ispettore generale .	1	—	—
III/A	Ingegnere capo . .	3	530	—
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
IV/A	Ingegnere superiore	5	307	4
V/A	Ingegnere		257	1
		9		

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
—	—	—	—	—
	Carriera di concetto			
III/B	Perito capo . . .	1	370	—
IV/B	Perito principale .	4	302	2
V/B			260	5
VI/B	Perito	4	227	4
VII/B			188	2
		9		

TABELLA C

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI SOCIALI

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
—	—	—	—	—
	Carriera direttiva			
III/A	Ispettore capo . .	1	530	—
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
IV/A	Ispettore superiore .	1	307	4
V/A	Ispettore .		257	2
		2		

TABELLA D

TABELLA PARAMETRICA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI.

Grado	Parametro
—	—
Maresciallo maggiore scelto	245
Maresciallo maggiore	218
Maresciallo capo	195
Maresciallo ordinario	168
Brigadiere	153
Vicebrigadiere	133
Guardia scelta	150
Guardia in servizio continuativo più di 9 anni	138
Guardia raffermata con anzianità di servizio da 3 a 9 anni	124
Guardia non raffermata con anzianità di servizio meno di 3 anni	115

(6413)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1977, n. **21.**

Miglioramenti economici in attesa della applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, è attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la 13ª mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la 13ª mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

Norma finanziaria

Alla spesa relativa, valutata in lire 620 milioni si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 5 e 61 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 che presentano sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci di previsione.

Art. 3.

Pubblicazione ed urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 maggio 1977

RICCIUTI

(6409)

ANTONIO SESSA, direttore — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771680)